RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO

Art. 2

Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, e' assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1. Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 2 del sopracennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109.

Versione in vigore dal 3 settembre 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero
Estremi	Legge 14 agosto 1960, n. 822
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-delle-aliquote-di-imposta-di-fabbricazione-sullo-zucchero/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it